

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 80-2987

Dipendente Dott.ssa Carmela Maria Zirilli; autorizzazione ad assumere incarico di collaborazione a favore dell'Ente di Gestione del Parco naturale di Stupinigi, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con nota pervenuta il 14 settembre 2011, la Dott.ssa Carmela Maria Zirilli, funzionario regionale assegnato alla Direzione Ambiente, chiedeva l'autorizzazione ad assumere un incarico di collaborazione a supporto di progetto inerente bando di finanziamento a favore dell'Ente di Gestione del Parco naturale di Stupinigi, da effettuare dalla data della presente autorizzazione fino al mese di marzo 2012, con un impegno complessivo di circa 65 ore.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2011 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro alla dipendente sopra citata non è stato autorizzato, per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che il Direttore della Direzione di assegnazione della Dott.ssa Carmela Maria Zirilli, con nota prot. n. 16632/DB10.00 del 27.09.2011 in relazione ai compiti e alle funzioni assegnatele e rispetto all'orario di servizio, ha espresso il suo nulla osta al rilascio della prescritta autorizzazione per l'espletamento dell'incarico per il quale è stata richiesta la sua collaborazione;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dall'Ente Parco direttamente alla dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

la dipendente Dott.ssa Carmela Zirilli, funzionario assegnato alla Direzione Ambiente, è autorizzata, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di collaborazione a favore dell'Ente Parco Naturale di Stupinigi, dalla data della presente autorizzazione fino al mese di marzo 2012.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati alla dipendente direttamente dall'Ente Parco, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)